



COMUNE DI TEVEROLA

P R O V I N C I A d i C A S E R T A

Via C. B. Cavour 1

Telefono 0818911930 - pec: protocollo.teverola@pec.it

CF: 81001870617 - PI: 00455580613

ORDINANZA n. 3 del 27/02/2024

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 TUEL. Disposizioni urgenti per il contenimento del rischio da inquinamento atmosferico da polveri sottili.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con la Legge Regionale n° 36 del 03.08.2020 “Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria”, la Regione Campania ha disposto misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei (Direttiva Europea 2008/50/CE) relativi ai valori limite previsti dal D. Lgs. N. 155 del 13/08/2010 e ss.mm. e ii., prevedendo, in particolare, all'articolo 2, l'adozione di precise iniziative da parte dei Comuni interessati, nel caso di superamenti del valore limite giornaliero per il materiale particolato PM10;
- la Regione Campania, in attuazione all'art. 2 della L.R. n. 36 del 03.08.2020, ha adottato il Decreto n. 35 del 03 febbraio 2022 con cui è stata approvata la “Procedura operativa di emergenza sulle polveri sottili”: in detta procedura sono individuati la stessa Regione, ARPA Campania e i Comuni quali Enti preposti alla sua attuazione;
- il Comune di Teverola rientra tra i comuni della “Conca aversano-nolana-acerrana” di cui al punto 9.2 della sopra richiamata “Procedura operativa di emergenza sulle polveri sottili”.

Considerato che:

- il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- le soglie di concentrazione in aria delle polveri fini PM10 sono stabilite dal D.Lgs.155/2010 e calcolate su base temporale giornaliera che stabiliscono il valore limite (VL) annuale per la protezione della salute umana di 40 microgrammi/metrocubo; Valore Limite (VL) giornaliero per la protezione della salute umana di 50 microgrammi/metrocubo da non superare più di 35 volte/anno;
- le emissioni in atmosfera derivanti dai veicoli a combustione, amplificate in caso di congestionamento del traffico veicolare, rappresentano una delle principali fonti di inquinamento dell'aria, con gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente.

Rilevato che:

- i dati dei bollettini di QUALITÀ DELL'ARIA pubblicati sul sito www.arpacampania.it/web/guest/bollettini e riferiti alle centraline posizionate sul territorio comunale dall'Arpa Campania, evidenziano il superamento delle concentrazioni di 50 microgrammi/metro cubo per nr. 26 giorni dal 1.1.2024 al 25.2.2024;
- nel mese di dicembre 2023, a far data dal 22.12.2023, è stato rilevato il superamento, per l'anno

di riferimento, dei 35 superamenti annuali consentiti per legge;

- le concentrazioni in atmosfera di PM10 permangono al di sopra dei livelli fissati dalle direttive europee vigenti, a causa delle peculiari condizioni orografiche, meteo-climatiche e della densità delle attività antropiche che caratterizzano il comprensorio della Città metropolitana di Napoli, determinando una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria;

Richiamata la comunicazione a firma del Dirigente UOC Monitoraggi e CEMEC Dott. Giuseppe ONORATI e del Dirigente UO Monitoraggi Qualità dell'Aria Dott. Pietro CAU, presso l'ARPAC CAMPANIA, acclarata al prot. Gen dell'Ente con n. 40/2024, avente ad oggetto la segnalazione del *superamento di oltre 35 giorni del limite di 50 mg/metrocubo di PM10* ai fini dell'attuazione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 2 della L.R. 36/2020 recante *-Competenze dei Comuni in caso di superamento dei limiti del PM10 – con decorrenza dal 1° ottobre 2023, da parte di tutti Comuni destinatari della stessa in quanto afferenti all'Area 2 di cui alla pag. 22 delle linee guida approvate Decreto attuativo della Regione Campania n. 35 del 03/02/2022;*

Ritenuto, anche sulla scorta del parere favorevole reso per le vie brevi dal Comandante della POLIZIA MUNICIPALE, di poter ottenere benefici in termini di miglioramento della qualità dell'aria dall'introduzione, tra le altre misure previste con la presente ordinanza, in via sperimentale e a tempo determinato della misura della circolazione dei veicoli a targhe alterne, almeno nel fine settimana e nei giorni di festa nazionale;

Acquisito per le vie brevi il parere favorevole in relazione all'introduzione di detta misura da parte del responsabile dell'AREA VIGILANZA E POLIZIA MUNICIPALE, anche con riferimento alla conformazione urbanistica, ai flussi veicolari, alle condizioni del traffico e all'impossibilità di prevedere percorsi alternativi;

Valutato che tra i provvedimenti specifici da poter adottare, tenuto conto della necessità di bilanciare le esigenze di mobilità sul territorio con la salvaguardia della salute pubblica, rientri la previsione a tempo determinato della circolazione dei veicoli a targhe alterne, limitatamente ai fine settimana e nei giorni festivi;

Ritenuto:

- opportuno intervenire con misure di contenimento atte alla riduzione delle emissioni in atmosfera di PM10, in linea con le prescrizioni di cui all'art. 2 Legge Regionale n. 36 del 03.08.2020 recante *"Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria"*;
- possibile consentire sull'intero territorio comunale la circolazione di tutti i veicoli, motoveicoli e ciclomotori a targhe alterne, nei giorni di sabato e domenica e limitatamente alla fascia oraria 08:00 - 20:00;
- che il provvedimento di limitazione della circolazione come sopra descritto possa sperimentalmente essere attuato per tutti le prossime giornate di sabato e domenica dei mesi di marzo, aprile 2024;

Visto il decreto Legislativo 13 Agosto 2010, nr. 155 recante *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa"* ed in particolare l'art. 11 che al comma 3 testualmente recita *"... Le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei casi e con icriteri previsti dal presente comma"*;

Richiamati:

- l'art. 32 della Costituzione;

- la legge 23/12/1978, n. 833;
- il d. lgs. 31/03/1998, n. 112, art. 117;
- il d. lgs. 267/2000, artt. 50 e 54 e succ. mod. e int.;
- il d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., con particolare riferimento agli artt. 182, comma 6 bis, e 185, comma 1, lett. f);
- l'art. 2 della L.R. n. 36/2020;
- il d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm. e ii.;

ORDINA

1. SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE A PARTIRE DAL 01/03/2024 E FINO AL 30/04/2024:

- il divieto di circolazione dalle 8.00 alle 20.00, dal lunedì alla domenica, per i veicoli con motore diesel inferiori ad EURO 4 adibiti al trasporto di persone di categoria M1, M2, M3 e dei veicoli diesel, di pari classificazione, destinati al trasporto merci di categoria N1, N2, N3;
- il divieto, per qualsiasi tipologia, di combustione all'aperto, anche per le deroghe consentite dall'art.182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);
- il divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;
- il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- il potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami;

2. CHE PER TUTTE LE GIORNATE DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI DEI MESI DI MARZO E APRILE 2024 LA CIRCOLAZIONE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE DI TUTTI I VEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI, SIA CONSENTITA A TARGHE ALTERNE, LIMITATAMENTE ALLA FASCIA ORARIA 08:00-20:00, COME DI SEGUITO PRECISATO:

- Nei giorni pari del calendario (2, 10, 16, 24 e 30 marzo; 6, 14, 20 e 28 aprile) è consentita la circolazione di tutti i mezzi che hanno l'ultimo numero della targa pari;
- Nei giorni dispari del calendario (3, 9, 17, 23, 31 marzo; 7, 13, 21, 25, 27 aprile) è consentita la circolazione di tutti i mezzi che hanno l'ultimo numero della targa dispari;

con le conseguenti deroghe e eccezioni:

- Veicoli elettrici ad emissione nulla;
- Veicoli che trasportano diversamente abili muniti di tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità;
- Veicoli adibiti a servizio pubblico o di emergenza;
- Veicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici adeguatamente certificati.

AVVERTE

- salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del d. lgs. 267/2000, secondo quanto disciplinato dalla L. 689/81, fatta salva la responsabilità civile e penale;
- che avverso il presente provvedimento può essere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale, presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge, ovvero in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica.

RENDE NOTO

- che a norma dell'art. 6 della legge n. 241 del 07.08.1990, il RUP è il responsabile dell'AREA TECNICA del Comune arch. Filippo VIRNO a cui devono essere trasmesse eventuali comunicazioni al seguente indirizzo pec: protocollo.teverola@pec.it per gli adempimenti di Legge;
- che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'osservanza della presente Ordinanza e di porre in essere tutte le attività connesse alla sua ottemperanza.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e nella sezione atti comunali del sito web del Comune di Teverola;
- di dare la massima pubblicità alla presente Ordinanza anche mediante l'affissione di manifesti murali nel territorio comunale e/ o avvisi pubblici sulla home page del sito internet istituzionale del Comune di Teverola;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza ovvero per opportuna conoscenza a:
 - Prefettura di Caserta - UTG;
 - Alla Regione Campania — UOD 500G00 Direzione Generale per l'ambiente la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;
 - All'ARPA Campania;
 - All'ASL territorialmente competente;
 - Alla Stazione Carabinieri di Teverola;
 - Al Comando di Polizia Municipale per l'attuazione e l'adozione di ogni iniziativa volta a dare idonea pubblicità-notizia alla cittadinanza;

Dalla residenza municipale, lì 27 febbraio 2024

**Il Commissario Straordinario
(Montemarano)**